

---

Direzione AMBIENTE

Settore Risanamento Acustico, Elettromagnetico ed Atmosferico

---

DETERMINAZIONE NUMERO: 205

DEL: 28 GIU. 2011

Codice Direzione: DB1000

Codice Settore: DB1004

Legislatura: 9

Anno: 2011

### Oggetto

Rettifica per mero errore materiale della D.D. n. 145/DB1004 del 2 maggio 2011.

### *Il Dirigente*

Premesso che:

con la determinazione dirigenziale n. 145/DB1004 del 2 maggio 2011, rettificata con determinazione dirigenziale n. 149/DB1004 del 6 maggio 2011, è stata adottata l'autorizzazione di carattere generale per le emissioni in atmosfera provenienti da stabilimenti di lavorazione e trattamento di materiali metallici e sono state stabilite le modalità di adesione all'autorizzazione stessa;

constatato che nell'ALLEGATO 3 alla determinazione in questione:

- nei punti 14.1), 14.2) e 14.3) della lettera A) è stata erroneamente indicata la dizione: "Gli effluenti provenienti da tali lavorazioni devono essere trattati in un idoneo impianto di abbattimento e, se convogliati in atmosfera, devono rispettare i seguenti limiti di emissione:", anziché: "Gli effluenti provenienti dalla fase di saldatura di particolari metallici devono essere captati e, se convogliati in atmosfera, devono rispettare i seguenti limiti di emissione";
- nel punto 23.4) della lettera A), dopo la nota della tabella relativa ai "Motori a combustione interna alimentati a olio combustibile o biomasse liquide", deve essere inserita la seguente frase:  
"Nei motori a combustione interna aventi potenzialità termica inferiore o uguale a 3 MW, per ciascuna unità, è vietato l'utilizzo di olio combustibile e altri distillati pesanti di petrolio con contenuto di zolfo superiore allo 0,3% in massa e loro emulsioni.";

- nel punto 23.5.1) della lettera A), dopo la nota della tabella relativa ai "Generatori di calore alimentati a olio combustibile o a biomassa liquida", deve essere inserita la seguente frase: "Nei motori a combustione interna aventi potenzialità termica inferiore o uguale a 3 MW, per ciascuna unità, è vietato l'utilizzo di olio combustibile e altri distillati pesanti di petrolio con contenuto di zolfo superiore allo 0,3% in massa e loro emulsioni.";
- nel punto 23.5.1) della lettera A), nell'ultima colonna della tabella relativa ai limiti di emissione per le "Polveri totali" dei "Generatori di calore alimentati con le biomasse solide di cui all'Allegato X alla parte quinta del d.lgs 152/2006 (riferiti ad un tenore di ossigeno pari al 11% in volume)", è stato erroneamente omissso il valore, pari a 10 mg/m<sup>3</sup>, relativo al limite medio giornaliero;
- nel punto 10 della lettera B), secondo capoverso, le parole "di cui parte V dell'Allegato III alla parte quinta del d.lgs.152/2006" devono essere soppresse;

ritenuto di dover provvedere alla rettifica dei meri errori in parola;

vista la legge regionale 28 luglio 2008, n. 23,

#### DETERMINA

- di rettificare i seguenti meri errori materiali presenti nell'ALLEGATO 3 alla d.d. n. 145/DB1004 del 2 maggio 2011, come rettificata con d.d. n. 149/DB1004 del 6 maggio 2011:
  - nei punti 14.1), 14.2) e 14.3) della lettera A), sostituendo la dizione:  
"Gli effluenti provenienti da tali lavorazioni devono essere trattati in un idoneo impianto di abbattimento e, se convogliati in atmosfera, devono rispettare i seguenti limiti di emissione:"  
con la seguente:  
"Gli effluenti provenienti dalla fase di saldatura di particolari metallici devono essere captati e, se convogliati in atmosfera, devono rispettare i seguenti limiti di emissione";
  - nel punto 23.4) della lettera A), inserendo, dopo la nota della tabella relativa ai "Motori a combustione interna alimentati a olio combustibile o biomasse liquide", la seguente frase:  
"Nei motori a combustione interna aventi potenzialità termica inferiore o uguale a 3 MW, per ciascuna unità, è vietato l'utilizzo di olio combustibile e altri distillati pesanti di petrolio con contenuto di zolfo superiore allo 0,3% in massa e loro emulsioni.";
  - nel punto 23.5.1) della lettera A), inserendo, dopo la nota della tabella relativa ai "Generatori di calore alimentati a olio combustibile o a biomassa liquida", la seguente frase:  
"Nei motori a combustione interna aventi potenzialità termica inferiore o uguale a 3 MW, per ciascuna unità, è vietato l'utilizzo di olio combustibile e altri distillati pesanti di petrolio con contenuto di zolfo superiore allo 0,3% in massa e loro emulsioni.";
  - nel punto 23.5.1) della lettera A), inserendo nell'ultima colonna della tabella relativa ai limiti di emissione per le "Polveri totali" dei "Generatori di calore alimentati con le biomasse solide di cui all'Allegato X alla parte quinta del d.lgs 152/2006 (riferiti ad un tenore di ossigeno pari al 11% in volume)", il valore, pari a 10 mg/m<sup>3</sup>, relativo al limite medio giornaliero;
  - nel punto 10 della lettera B), sopprimendo nel secondo capoverso, le parole "di cui parte V dell'Allegato III alla parte quinta del d.lgs.152/2006".

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi del 61 dello statuto e dell'art. 5 della l.r. 22/2010.

Ing. Carla Contardi

*Carla Contardi*

SIGLE
Funz. Est.
<i>[Signature]</i>
V°
Direttore
<i>[Signature]</i>